



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 39159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 13.04.2021 posta in deliberazione il 12 luglio 2021 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

T R A

COMUNE di CARPINETO ROMANO, Cod. Fise. n. 00986220580, P.I. 00949401004, in persona del Sindaco *prò tempore*, Sig., Matteo BATTISTI, rappresentato e difeso, giusta delega in calce rilasciata in forza di deliberazione di G.C. n. 74 del 18.05.2017, prodotta in atti, dall'Avv. Massimo GUADAGNO, cod. fise. GDGMSM55A04L639R, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Colleferro (RM), alla Via Bruno Buozzi n. 35;

attore – opponente

CONTRO

Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l. in liquidazione (C.F. e P.IVA 06418091002), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Walter Bravetti, con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C.F. PRRDVD65S27H501L -PEC davidepirrottina@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.3611873), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Federico Cesi n. 72;

Convenuto - opposto –



OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. **Repert. n. 19132/2021 del 11/10/2021**

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.04.2021 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Carpineto Romano si è opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 7569/2017 emesso dal Tribunale di Roma - Velletri in data 27.03.2017, (depositato in Cancelleria il 28.03.2017) su istanza della Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l. in liquidazione, per l'importo di € 17.969,00 oltre interessi sul capitale e spese di procedura, che venivano liquidate in € 830,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Precisava che l'Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l. aveva intrapreso l'azione monitoria essendo una società consortile a r.l. misto pubblico-privata costituita in attuazione della delibera del Consiglio Provinciale n. 95 del 10.11.2000 per la promozione del Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto, tra gli altri, dal Comune di Carpineto Romano, rappresentando che l'importo ingiunto corrispondeva all'omesso pagamento della somma dovuta per quote annuali relative al Fondo Consortile per gli anni 2006 e dal 2009 al 2014.

A sostegno della propria opposizione eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello Statuto della Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l. di cui lamentava la mancata applicazione ed in particolare deducendo che a fronte di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento che prevede l'obbligo per i soci di corrispondere le quote annualmente prefissate dall'Assemblea dei soci con il bilancio preventivo, nel caso di specie, era stata richiesta una ingiunzione di pagamento sulla base di un estratto di bilancio di esercizio al 31.12.2015.

Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti vantati relativi agli anni 2006 e 2009 ex art. 2949 c.c. rilevando che l'Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l. aveva depositato, tra gli altri, copia delle lettere rispettivamente, del 28.07.2015, del 04.08.2015 e del 29.09.2016 con le quali avrebbe invitato il comune di Carpineto Romano a versare l'importo recato dalla ingiunzione di pagamento opposta, tuttavia, non risulta che vi sia stata alcuna missiva interruttiva della prescrizione dei crediti afferenti gli anni 2006 e 2009 ritenendo necessario lo scorporo degli stessi dal maggior importo di € 17.969,00.

Eccepiva, inoltre, la carenza dei requisiti, ma anche dei presupposti di cui agli articoli 633-634 c.p.c.. sostenendo che il credito non era certo, liquido ed esigibile.



Concludeva chiedendo: *“Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in via pregiudiziale, per tutti i motivi innanzi esposti, dichiarare la propria incompetenza relativamente alla presente causa, riconoscendo la competenza a conoscere della controversia insorta tra la AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l. e il Comune di Carpineto Romano, in capo ad un Arbitro, ex art. 35 dello Statuto della Stessa -AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l.” allegato in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7569/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 27.03.2017, depositato in Cancelleria il 28.03.2017, su istanza della AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l. **Nel merito**, ove il Giudice adito ritenga di non dover accogliere la eccezione di Incompetenza sollevata, in accoglimento dell'opposizione proposta, Voglia accertare e dichiarare che lo stesso, per tutti i motivi di cui in narrativa, risulta essere carente dei presupposti di cui agli articoli 633-634 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo poiché infondato in fatto ed in diritto”. In subordine, ove ritenesse fondata la pretesa avanzata dalla AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l., in ogni caso, scorporare dalla somma da essa richiesta gli importi concernenti le quote consortili relative agli anni 2006 e 2009, siccome prescritti, rientrando gli stessi nella fattispecie di cui all'art. 2949 ce. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.*

Si costituiva in giudizio la Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l. in liquidazione impugnando e contestando tutto quanto richiesto, dedotto, prodotto, eccepito e concluso dall'opponente nei propri confronti in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare sostenendo che le controversie aventi ad oggetto le risultanze dei bilanci regolarmente approvati rientravano tra i diritti indisponibili, rendendo inapplicabile al caso di specie la previsione del richiamato art. 35 dello Statuto della Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane. Contestava inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata relativa al diritto di richiedere le quote consortili degli anni 2006 e 2009 evidenziando che le somme richieste si riferivano a quote consortili che ogni socio deve versare annualmente, e che sono cristallizzate anno per anno nel bilancio di esercizio, rilevando che la quota consortile per l'anno 2006, risultava già dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 approvato con delibera del 18.12.2009 (doc.1).

Instando per la concessione dell'esecuzione provvisoria, in pendenza di opposizione, del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., concludeva chiedendo: *“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria decreto ingiuntivo n. 7569/2017 (RG 9853/2017) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, rigettare l'opposizione e tutte le domande proposte dal Comune di Carpineto Romano, perché inammissibili, improponibili nonché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 7569/2017 (RG 9853/2017) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, e comunque condannare il Comune di Carpineto Romano al pagamento in favore della Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane Società Consortile a.r.l. in liquidazione della somma di Euro 17.969,00 oltre interessi legali*



maggiorati del 5% con decorrenza dalle singole scadenze al soddisfo, o della diversa maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre iva C.A. e spese generali. ”.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con memorie del 2[^] termine l'Agencia Sviluppo Provincia per le Colline Romane Società Consortile a.r.l. in liquidazione rappresentava che il debito del Comune opponente relativo al mancato versamento della quota consortile per l'anno 2006, risultava già dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 approvato con delibera del 18.12.2009 (doc.1).

Rilevata la natura prettamente documentale della causa, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni dove all'udienza in epigrafe tratteneva in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “...sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c...” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione (cfr Cass.civ, SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014).

Deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria presente nello Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata denominata **"Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane Società Consortile a responsabilità limitata"** indicata anche con la sigla **"A.S.P. Colline Romane"**.

Ed invero l'art. 35 del predetto Statuto rubricato - Controversie -, prevede al primo comma che : *“La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci, nonché fra gli aventi causa a qualsiasi titolo dai soci e gli altri soci e/o la società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, liquidatori o da essi stessi promossa, ad eccezione di quelle controversie che per Legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M., verrà deferita, su istanza della parte più diligente, intimate le altre, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale la società è iscritta”* .



Atteso che nel caso di specie, oggetto della controversia non è l'impugnazione della delibera con la quale è stato approvato il bilancio, che determinerebbe (ex Cass. civile sez. VI, 13/10/2016 n. 20674) la non compromettibilità arbitrale della controversia, ma il pagamento dei contributi consortili che lo stesso statuto pone a carico dei partecipanti ai fini della copertura delle spese necessarie per il funzionamento e la realizzazione dello scopo dell'Agenzia, si ritiene che la competenza debba essere pacificamente demandata ad un Collegio Arbitrale, come stabilita nell'art. 35 dello Statuto (Cfr. Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3523** del 13/02/2020: “ *La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art. 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.*”); Cfr. anche Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3795** del 08/02/2019 “*La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato).*”

Va ribadito pertanto il principio di diritto processuale, giusta il quale:

- l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), per cui, laddove operi la clausola compromissoria:

1. sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti;

2. quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario.



3. il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Tale consolidato e condivisibile orientamento va oggi integrato con la considerazione che l'art. 819-ter co. 2° c.p.c., laddove afferma che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50, riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario, sicché quando sia invece il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, è possibile - ma beninteso, non obbligatoria la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ.;

In accoglimento del capo preliminare dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo ed assegnato alle parti il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa - ove vogliano conservare gli effetti processuali della domanda monitoria - avanti al costituendo collegio arbitrale.

Assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione, le spese di lite seguono la soccombenza a carico della parte opposta e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 7569/2017 emesso dal Tribunale di Roma - Velletri in data 27.03.2017, (depositato in Cancelleria il 28.03.2017);

2. assegna termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto dallo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "*Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane Società Consortile a responsabilità limitata*" indicata anche con la sigla "*A.S.P. Colline Romane*";

3. condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 2.235,00 per compensi oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Così deciso in Roma, il 8.10.2021

Il Giudice

Dott. Eugenio Gatta

